



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al N.G.P.U. 149-1/2024,

promosso da: [REDACTED]

[REDACTED]
n. 58, la quale agisce col patrocinio dell'Avv. Antonio LONARDO, e con l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Lara MUTASCIO,

avente per oggetto la domanda di **omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66 e 67 ss. C.C.I.).**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] chiedeva l'omologazione del piano di ristrutturazione presentato con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Lara MUTASCIO.

La procedura finalizzata all'omologazione veniva così aperta, ex art. 70 co. 1 CCII, con decreto di questo G.D. del 20.2.2025, e venivano poi svolti gli adempimenti pubblicitari (art. 70 *cit.*).

In seguito, pervenivano osservazioni da parte della [REDACTED]

La banca lamentava, più in particolare: la scorretta quantificazione, nel piano, del suo credito verso la debitrice; l'incertezza sulla spiegazione delle cause dell'indebitamento; la scarsa convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; la violazione degli artt. 67, co. 4, sulla moratoria del pagamento del creditore fondiario, e 71 CCI, poiché il gestore antergava il pagamento del proprio compenso; l'affermazione del gestore secondo cui la banca non avrebbe correttamente valutato il merito creditizio della debitrice.

Dopo ulteriori chiarimenti, il gestore della crisi modificava definitivamente il piano.

All'esito del contradditorio tra il creditore ed il gestore medesimo, nonché del successivo e proficuo confronto tra quest'ultimo ed il G.D., appare che il piano proposto dalla [] opportunamente modificato, sia meritevole di omologazione.

Va, anzitutto, ribadita la sussistenza nel caso di specie, dei requisiti di ammissibilità della domanda in quanto: a) la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art 2 comma 1 lett.e) CCII dal momento che, essendo lavoratrice dipendente, non svolge alcuna attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale; b) non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice della crisi, dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art 69 CCII in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode – come meglio si dirà appresso.

Il piano è così sinteticamente esposto: “*la debitòria riferita alla Debitrice, per un importo complessivo di € 63.350,00, è dato in larga parte dal mutuo fondiario sottoscritto da [] nel 2006 con la Banca Nazionale del Lavoro, la quale ha attivata procedura esecutiva immobiliare Rg. 72/2023 Tribunale di Benevento. Il valore del cespote, come da elaborazione peritale a firma dell'esperto [], è pari ad € 31.298,00 che in sede di prima asta verrà aggiudicata [] porto innanzi detto 23.870,00. Il piano di ristrutturazione è più conveniente sia rispetto all'alternativa liquidatoria ... in quanto parte debitrice offre al creditore fondiario un importo pari ad € 27.349,00; la convenienza, poi, è ancora maggiore in virtù del fatto che i creditori ulteriori verranno comunque soddisfatti e tanto nella misura di circa del 40%. Il piano di che trattasi prevede tale soddisfazione nel limite temporale di 80 rate*”.

Sono poi state superate tutte le osservazioni pervenute dalla []. Nel piano, invero, è ora correttamente quantificato il credito della [] (pari a residui € 56.977,10). Inoltre, il compenso dell'OCC è postergato [] ento della chiusura, definitiva, della procedura.

Quanto alle rimanenti doglianze della banca, si avverte, anzitutto, che le cause dell'indebitamento sono state adeguatamente esposte e documentate dalla ricorrente e dal gestore.

In estrema sintesi, è provato: che la [] insieme alla madre, dipendente comunale, contraevano il mutuo della abitazione adibita a residenza familiare; che determinante è stato il sostegno materno per ottenere, prima, e per restituire, poi, le rate del finanziamento, cui la sola ricorrente non poteva far fronte, stante le sue precarie condizioni lavorative; che il detto sostegno economico veniva poi meno a cagione delle difficili condizioni di salute della madre; che a ciò si aggiungeva, poi, l'arrivo del primogenito, affidato e mantenuto dalla ricorrente soltanto, e la crisi pandemica del 2020.

Come è intuibile, si è al cospetto, in buona sostanza, di situazioni obiettivamente imprevedibili e non altrimenti evitabili dalla ricorrente, che hanno determinato, esse sole, senza che alla [] possa addebitarsi alcunché in termini di colpa, la situazione di [] che su di essa grava ancora; situazione che, d'altra parte, sorge proprio contestualmente agli avvenimenti nefasti che hanno colpito la debitrice – come detto, malattia della madre, nascita del primo figlio e crisi pandemica. Si aggiunge, inoltre, che la ricorrente ha anche tentato – invano – di estinguere, mediante transazione, il debito nei confronti della [] proposta che non ha trovato tuttavia riscontro dalla banca.

La proposta, peraltro, appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto parte debitrice offre al creditore fondiario un importo pari ad € 27.349,00.

Il gestore, in sede di chiarimenti, ha infatti affermato (col supporto di adeguata documentazione) che “*il ricavato realizzabile in sede di vendita immobiliare (così anche in sede di liquidazione controllata) sarebbe di € 23.700,00 (€ 31.600,00 come base d'asta – il 25% = 23.700), come offerta minima d'asta; La somma messa a disposizione dei creditori è certamente migliorativa rispetto all'importo ricavabile in sede di liquidazione controllata; al creditore ipotecario, in particolare, viene riconosciuto un importo di € 27.349,01 a fronte di € 23.700,00 da epurare da tutte le spese della procedura esecutiva immobiliare*”.

Bisogna, infine, soffermarsi sulla lamentata violazione dell'art. 67, co. 4, ult. per., CCI.

Come è noto, il d.lgs. n. 136/2024 (c.d. “correttivo ter” al codice della crisi), ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 67, co. 4, CCI, il quale stabilisce che “*la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo [cioè i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca], una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali*”.

Nella relazione illustrativa al correttivo, si precisa che l'aggiunta del periodo si è resa necessaria “*al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull'ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o*

garantiti nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, la moratoria è espressamente introdotta – o meglio, re-introdotta in quanto prevista, per un anno dall'omologazione, nella legge n. 3 del 2012 – con la previsione del termine massimo di due anni. L'ampliamento del termine intende contemporaneamente l'esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che, nel piano del consumatore, non sono chiamati a votare il piano. Proprio a tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria”.

La novella ha, tuttavia, alimentato una duplice e connessa questione ermeneutica.

Si discute, in particolare, se il termine di moratoria dei due anni di cui al novellato art. 67, co. 4, CCI debba intendersi come termine iniziale – a partire dal quale il debitore dovrà iniziare il pagamento del credito prelatizio -, oppure come termine finale - entro il quale il medesimo credito prelatizio dovrà pagarsi insieme agli interessi legali.

Inoltre, è controverso se la previsione di un pagamento, oltre il termine biennale, integri o no una questione di ammissibilità della proposta *ex art. 67 CCI*, tale da consentire al giudice di negare l'omologa del piano.

Pertanto, nel caso in cui dovesse accogliersi l'orientamento più restrittivo – che intende come finale il termine *ex art. 67, co. 4, CCI* –, ne conseguirebbe il rigetto della domanda di omologa proposta dalla [] atteso che il creditore prelatizio ha impugnato il piano nella [] non prevede l'integrale pagamento del credito entro il termine di due anni a partire dalla data di omologazione del piano medesimo.

È allora evidente che offrire una soluzione ai posti problemi interpretativi ha un decisivo risvolto pratico.

La Corte di cassazione (n. 9549/2025) ha recentemente affrontato i problemi posti dalle *vexatae queastiones*, e questo giudice ritiene di condividerne le soluzioni rassegnate.

La Suprema Corte ha ritenuto di includere nel novero dei termini iniziali quello annuale *ex art. 8, co. 4, l. n. 3/2012*.

Alla stregua del medesimo approccio interpretativo può leggersi anche la nuova disposizione introdotta all'interno dell'art. 67, co. 4, CCI col “Correttivo-ter”. Entrambe le norme, infatti, sono strutturalmente speculari – a parte per il fatto che il nuovo art. 67, co. 4, CCI ha allungato il termine di moratoria da uno a due anni.

Dunque, secondo il giudice di legittimità “*il termine (al massimo) annuale decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti*

privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano”.

Il principio di diritto è argomentato dalla valorizzazione della *ratio* sottesa all’istituto. “che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento”.

Peraltro, sempre nel senso chiarito dalla Cassazione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (16.10.2023) ha anche precisato che “appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all’eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all’inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l’accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l’integrale soddisfazione del credito privilegiato”.

Autorevole dottrina, infine, ha avvertito che l’assimilazione della moratoria, la quale consiste in una sospensione o esenzione temporanea di un pagamento, alla rateizzazione del pagamento medesimo, snaturerebbe la funzione dell’istituto e renderebbe, di fatto, residuale e quasi del tutto inutilizzabile lo strumento del piano del consumatore. Appare, infatti, del tutto improbabile che il soggetto sovraindebitato possa reperire le risorse finanziarie idonee ad estinguere integralmente il debito in soli due anni.

In conclusione, per le ragioni sinora esposte, appaiono infondate anche le doglianze del creditore [] circa l’asserita violazione dell’art. 67, co. 4, CCI. Il piano presentato dalla [] invero, prevede che il pagamento rateale del credito vantato dall’ [] immediatamente dopo l’omologazione, senza, peraltro, alcuna moratoria – intesa, come già evidenziato, nel senso di sospensione o esenzione del pagamento.

In definitiva, la proposta ed il piano come formulati, soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e fattibilità richiesto dalla legge per l’omologazione.

In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall’art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, deve disporsi che tale forma di pubblicità sia limitata all’estratto (cfr., anche analogicamente od estensivamente, le regole ed i principi che si ricavano dal comb. disp. degli artt. 65, co. 2, e 45, co. 2, CCII: e si noti, altresì, ad esempio, che l’art. 45 è richiamato, ai fini della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, dall’art. 49, co. 4, CCII), contenente le generalità del debitore (non il solo nome, ad evitare ogni incertezza: e, del resto, le generalità possono leggersi nel dispositivo), il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare della debitrice non è destinata alla soddisfazione dei creditori.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.D. Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, così provvede:

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all'art. 70, co. 8, CCII;

dispone che la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della giustizia sia compiuta per estratto, il quale conterrà le generalità del debitore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza stessa;

dichiara chiusa la procedura.

Benevento, il 9.9.2025

Il G.D.

Dott.ssa Vincenzina Andricciola